



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
Largo G. Giardino, 4 – 21052 Busto Arsizio (VA)

Ufficio del Procuratore della Repubblica
Tel. 0331 621.657 (esterno) – Tel. 0331 650.444
PEO: giuseppe.damico@giustizia.it; PEC: prot.procura.bustoarsizio@giustiziact.it

Prot. interno n. 193 / 2021

Busto Arsizio, 10 febbraio 2021

Ai Sostituti Procuratori
Al Dirigente Amministrativo
Ai Direttori Amministrativi
A tutto il Personale Amministrativo- sede
Ai Responsabili delle Aliquote ed a tutto il personale di Polizia giudiziaria – Sede

Al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano
Al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Milano
Al Consiglio Superiore della Magistratura

SI PUBBLICHI SUL SITO

OGGETTO: Trasmissione dell'Addendum firmato l'08 febbraio 2021 al protocollo condiviso con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio. Disposizioni esecutive sui nuovi atti difensivi che verranno inviati sul Portale del Processo Penale Telematico (PDP).

Il Procuratore della Repubblica facente funzioni dott. Giuseppe D'Amico, in collaborazione con il MAGRIF Sostituto Procuratore dott.ssa Martina MELITA;
visto il Protocollo condiviso con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati stipulato in data 16 novembre 2020 avente ad oggetto il deposito sul Portale degli atti penali e l'impiego della nuova PEC depositoattipenali.procura.bustoarsizio@giustiziact.it;
visto il Decreto-Legge 28 ottobre 2020 n. 137, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28.10.2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, ed in particolare l'articolo 24, che, al comma 1, prevede che il deposito, da parte del difensore, delle memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, cpp, avvenga esclusivamente, mediante il Portale del Processo Penale Telematico (PDP) individuato con provvedimento del Direttore Generale del DGSIA del Ministero della Giustizia e con le modalità

indicate in tale decreto, precisando che: “il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite nel provvedimento”; lo stesso articolo 24, al comma 2, prevede: “con uno o più decreti del Ministro della Giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per i quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1”; il successivo comma 3 dispone: “Gli uffici giudiziari, nei quali è reso possibile il deposito telematico ai sensi dei commi 1 e 2, sono autorizzati all'utilizzo del portale, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento da parte del Direttore Generale dei servizi informativi automatizzati”; da ultimo, il comma 6 dello stesso articolo 24 statuisce: “Per gli atti di cui al comma 1 e per quelli che saranno individuati ai sensi del comma 2 l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge”; visto il Decreto Ministeriale del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 16 del 21.01.2021, che indica i seguenti ulteriori atti difensivi che devono essere depositati esclusivamente sul Portale del Processo Penale Telematico: 1) l'istanza di opposizione all'archiviazione indicata nell'articolo 410, cpp; 2) la denuncia di cui all'articolo 333, cpp, la querela di cui all'articolo 336, cpp, e la relativa procura speciale; 3) la nomina del difensore, la revoca e la rinuncia al mandato difensivo, indicate dall'articolo 107, cpp; visto il provvedimento emesso in data 05.02.2021 dal Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia m-dg.DOG07.05/02/2021.9991076.ID; visto, infine, l'Addendum al protocollo del 16.11.2020 stipulato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio in data 08 febbraio 2021, avente ad oggetto la regolamentazione dell'utilizzo del Portale del Processo Penale Telematico; rilevato che i test effettuati nei giorni scorsi dalla dott.ssa Martina MELITA, dalla Cancelliera Cristina BONGINI e dall'avv. Riccardo PIGA, hanno avuto esito positivo; rilevato che devono essere impartite le seguenti disposizioni interne per rendere esecutivo l'Addendum al Protocollo stipulato in data 08 febbraio 2021;

TRASMETTE

l'Addendum al Protocollo condiviso sull'utilizzo del portale del Processo Penale Telematico (PDP) stipulato in data 08 febbraio 2021 tra il Procuratore della Repubblica facente funzioni ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio, precisando che in esso è stabilito che, **a fare data dal 15 febbraio 2021**, gli avvocati devono depositare esclusivamente sul Portale del Processo Penale Telematico, e non più tramite PEC depositoattipenali.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it, i seguenti ulteriori atti:

- 1) l'istanza di opposizione all'archiviazione indicata nell'articolo 410, cpp;
- 2) la denuncia di cui all'articolo 333, cpp, la querela di cui all'articolo 336, cpp, e la relativa procura speciale;
- 3) la nomina del difensore, la revoca e la rinuncia al mandato difensivo, indicate dall'articolo 107, cpp.

DISPONE CONSEGUENTEMENTE CHE:

- 1) **con riferimento all'istanza di opposizione all'archiviazione indicata nell'articolo 410, cpp, ed alla nomina del difensore, la revoca e la rinuncia al mandato difensivo, indicate dall'articolo 107, cpp**, atti che presuppongono l'esistenza di un procedimento penale già iscritto ed assegnato ad un Magistrato della Procura della Repubblica, **a fare data da Lunedì 15 febbraio 2021**, spetterà alle **Segreterie che prestano assistenza ai Magistrati** verificare sul Portale del Processo Penale Telematico il deposito dei predetti atti.



- 2) Ai fini del corretto caricamento sul Portale PDP e della corretta ricezione dell'istanza di opposizione all'archiviazione indicata nell'articolo 410, cpp, analogamente a quanto già avviene per il deposito delle memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, è necessario che il Segretario che presta assistenza al Magistrato indichi sul sistema Re.Ge.WEB/SICP la data di emissione dell'avviso ex articolo 408 cpp, aprendo il fascicolo interessato ed inserendo la data nell'apposita sezione "provvedimenti interlocutori" (menu a sinistra), diversamente, il deposito non potrà andare a buon fine.
- 3) Dopo il caricamento sul Portale PDP, da parte dell'avvocato, di tutti gli atti difensivi indicati al precedente punto 1), ovvero l'istanza di opposizione all'archiviazione indicata nell'articolo 410, cpp; la denuncia di cui all'articolo 333, cpp, la querela di cui all'articolo 336, cpp, e la relativa procura speciale; la nomina del difensore, la revoca e la rinuncia al mandato difensivo, indicate dall'articolo 107, cpp, è necessario che il Segretario che presta assistenza al Magistrato "accetti" il contenuto del deposito. L'atto confluirà automaticamente anche sul sistema TIAP.
- 4) Il deposito nel Portale delle nomine dei difensori, delle revoche e rinunce ai mandati difensivi potrà avvenire sino a quando il fascicolo resti nella disponibilità della Procura. Se, a seguito di richiesta di rinvio a giudizio, di citazione diretta, di decreto penale di condanna, di archiviazione, di trasmissione di istanza concordata di applicazione pena, di trasmissione per competenza, etc., il procedimento risulta essere stato trasmesso ad altro Ufficio (GIP, Tribunale, altra Procura della Repubblica, etc.), il Segretario che presta assistenza al Magistrato rifiuterà il deposito, inserendo nel sistema la specifica relativa motivazione del tipo: "atto trasmesso al GIP, al Tribunale, alla Procura di _____, etc."; motivazione che il difensore potrà visualizzare, consultando lo stato di elaborazione del deposito, e provvedere, conseguentemente, al deposito presso l'Autorità Giudiziaria competente;

DISPONE INOLTRE CHE:

- 5) con riferimento alla **denuncia di cui all'articolo 333, cpp, ed alla querela di cui all'articolo 336, cpp, e relativa procura speciale**, trattandosi di atti che instaurano un nuovo procedimento penale, **a fare data da Lunedì 15 febbraio 2021**, spetterà al personale addetto **all'Ufficio Ricezione Atti** verificare sul Portale del Processo Penale Telematico il deposito dei predetti atti, accettare l'atto di denuncia/querela (eventualmente corredato di procura speciale), stampare il file allegato. Dopo di che l'Ufficio Ricezione Atti trasmetterà gli atti stampati al Sostituto Procuratore di turno esterno del giorno di deposito degli atti, se l'atto di denuncia/querela attiene ad una delle ipotesi di reato del c.d. "Codice Rosso". A tale proposito, si rammenta che le ipotesi di reato in questione sono esclusivamente le seguenti:
 - **art. 572 c.p.** (Maltrattamenti contro familiari e conviventi);
 - **art. 609 bis c.p. e art. 609 ter c.p.** (Violenza sessuale);
 - **art. 609 quater c.p.** (Atti sessuali con minorenne);
 - **art. 609 quinquies c.p.** (Corruzione di minorenne);
 - **art. 609 octies c.p.** (Violenza sessuale di gruppo);
 - **art. 612 bis c.p.** (Atti persecutori);
 - **art. 612 ter c.p.** (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti);
 - **art. 582 c.p. e art. 583 c.p.**, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli **artt. 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e art. 577, primo comma, numero 1, e secondo comma c.p.** (Lesioni personali commesse in ambito familiare).In tutti gli altri casi, l'Ufficio Ricezione Atti trasmetterà gli atti al Sostituto Procuratore di turno posta del giorno di deposito degli atti.



RAPPRESENTA CHE NELL'ADDENDUM E' PRECISATO INOLTRE CHE:

- 6) Gli atti di denuncia, querela, e di nomina del difensore firmati dai clienti, non essendo "nativi digitali" dovranno essere depositati sul Portale con le seguenti modalità: il difensore depositerà quale atto principale la denuncia, querela e la nomina in formato nativo PDF (non scansione) con l'apposizione del sua firma digitale, senza, quindi, la firma del cliente, ed inserirà, quindi, come allegato, lo stesso atto scansionato con la firma grafica del cliente e la propria firma digitale.
- 7) Gli atti di denuncia e di querela, aventi ad oggetto le ipotesi di reato individuate dalla Legge n. 60 del 19 luglio 2019 (cd. "Codice Rosso"), dovranno necessariamente contenere, nella denominazione del file PDF e nell'intestazione dell'atto, la dicitura "CODICE ROSSO", in modo da segnalare l'urgenza agli Uffici di Procura. Inoltre, sempre con riferimento alle denunce o querele per reati contemplati nel c.d. "Codice Rosso", il campo "descrizione" che appare nel Portale dal lato degli avvocati deve essere utilizzato per indicare il titolo del reato, preceduto dalla dicitura "CODICE ROSSO".
- 8) In caso di denunce- querele che contengano richieste di sequestro o di altre misure cautelari, il difensore inserirà nel campo "descrizione" il titolo di reato, preceduto dalla dicitura: "SEQUESTRO".
- 9) Nello stesso Addendum, è vivamente raccomandato ai difensori di astenersi dal reiterare il deposito degli stessi atti anche a mezzo posta elettronica certificata o ordinaria o in altri modi, per non complicare l'attività degli Uffici di Segreteria della Procura della Repubblica e per evitare che il doppio o triplo deposito generi l'iscrizione di doppioni del medesimo procedimento penale.

Rilevato che nell'Addendum allegato è previsto, inoltre, che, nei casi di malfunzionamento del Portale, gli atti difensivi di cui si tratta possano essere depositati tramite PEC depositoattipenali.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it; in particolare, nei punti 7) e 8) dell'Addendum si prevede che: a) se il deposito della denuncia-querela mediante il Portale del Processo Penale Telematico è materialmente impossibile (es. a causa di un prolungato malfunzionamento del sistema informatico), e si versa nell'ipotesi di prossima scadenza del termine di cui all'articolo 124, comma 1, cp, purché tale impossibilità risulti documentata, l'invio della denuncia-querela stessa potrà eccezionalmente avvenire utilizzando l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata depositoattipenali.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it, senza procedere al successivo deposito dell'atto anche sul Portale, al fine di evitare che il doppio deposito generi l'iscrizione di un doppio fascicolo penale; b) in caso di imminenza della scadenza del termine per il deposito dell'istanza di opposizione all'archiviazione di cui all'articolo 410, cpp, e di prolungato malfunzionamento del sistema informatico, purché tale impossibilità risulti documentata, l'invio del predetto atto difensivo potrà eccezionalmente avvenire utilizzando l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata depositoattipenali.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it, procedendo, altresì, all'immediato deposito dell'atto anche sul Portale, non appena cessi la causa dell'impedimento;

DISPONE INFINE CHE:

- 10) Le attività di scarico della PEC depositoattipenali.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it continui ad essere svolta, in principalità, dall'Assistente Giudiziario Francesca SCARITO e



dal Brig. C. Fabio LUCARONI, ed in caso di loro assenza, dalla Cancelliera Cristina BONGINI e dall'Assistente Giudiziario Massimo ARAGONA, per gli atti riguardanti i procedimenti penali del secondo piano; dalla Cancelliera Marina DI MATTEO e dall'Assistente Giudiziario Gabriella VENUTI, per gli atti relativi ai procedimenti penali del terzo piano; dall'Assistente Giudiziario Gabriele ZANOTTA, per gli atti relativi ai procedimenti di competenza della Sezione Giudizio; e dal Funzionario Giudiziario dott.ssa Caterina SGANGA, per gli atti di procedimenti da iscrivere di competenza della Ricezione Atti, con le modalità già dettagliate nella direttiva emessa dallo scrivente Procuratore facente funzioni in data 13 novembre 2020 n. 169/2020 di prot., che continua ad avere vigore.

- 11) La presente direttiva unitamente all'allegato ADDENDUM firmato in data 08 febbraio 2021 con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio deve essere pubblicata sul sito della Procura della Repubblica.

Il Procuratore della Repubblica f.f.
(*Giuseppe D'Amico*)

